

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARIBALDI, SPANO Ottavio, ORCIARI, SELLITTI, VELLA, MURATORI e PANIGAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1984

Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha dettato norme per la « collocazione » del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi. Tale personale si è distribuito tra Servizio sanitario nazionale (USL), Amministrazioni dello Stato (in prevalenza Ministero della sanità), Regioni, INPS e altri Enti (INAIL, CONI, eccetera).

Di conseguenza il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha stabilito, agli articoli 74, 75 e 76, la disciplina relativa al trattamento di quiescenza del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale prevedendo, insieme al principio generale della « naturale » iscrizione di tale personale, per il trattamento pensionistico, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, anche la facoltà di optare per il mantenimento della po-

sizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

L'intento del legislatore era stato evidentemente quello di consentire a dipendenti con una posizione assicurativa obbligatoria già costituita presso l'INPS e titolari, in base agli ordinamenti degli enti di provenienza, di un trattamento integrativo derivante dai Fondi di previdenza aziendali alimentati dai contributi dei dipendenti stessi, di conservare tale posizione nella presunzione che, in caso contrario, potesse derivarne loro, in rapporto alle situazioni individuali, un documento.

A tal fine, dunque, è stata costituita presso l'INPS (art. 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) una gestione speciale con personale già addetto alla gestione dei fondi in questione presso gli enti di provenienza.

Il legislatore, nel prevedere la possibilità di esercizio della facoltà di opzione, ha tuttavia omissis di espressamente prevedere la medesima facoltà anche per il personale assegnato alle Regioni e ad altri enti pubblici (INAIL, CONI, ecc.); questione che non riguarda ovviamente il personale trasferito all'INPS, che ha conservato in tutto e per tutto la posizione previdenziale posseduta.

Si è trattato con tutta evidenza di un'omissione casuale; essendo illogico che, a dipendenti provenienti da una medesima area di pubblico impiego, con la stessa disciplina previdenziale e destinati ad amministrazioni diverse (ad esempio USL e Regioni) dotate della medesima disciplina pensionistica (CPDEL), sia stata consentita per alcuni l'opzione e per altri no.

Se ciò non bastasse, si consideri che la legge n. 833 (art. 67) ha accomunato nella stessa disciplina, agli effetti dell'attuazione dei processi di mobilità, tutto il personale interessato curando, sul principio della *par condicio*, di evitare qualsiasi discriminazione tra i singoli contingenti; cosa che risulta anche dalla applicabilità, nei confronti della totalità del personale interessato, delle medesime tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Tanto più che, quando ha previsto le due aree: del personale con una destinazione ben definita in base ai commi dal primo al sesto del citato articolo 67 (USL, INPS, Regioni e altri Enti) e del personale « residuale », assegnato ai ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio, ha consentito l'opzione anche per tale personale.

Del resto il principio cui si è ispirato il legislatore, di salvaguardare cioè nei limiti del possibile le migliori posizioni individuali già acquisite, trova riscontro in precedenti provvedimenti legislativi. Ad esempio, nella legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificata dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, concernente lo scioglimento dell'ONMI, che ha previsto, all'articolo 8, per il personale dell'ente disciolto « quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita ».

Da quanto detto si deve ritenere che la omissione del riferimento espresso comporta implicitamente il rinvio a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, concernente appunto la facoltà di opzione; che è riferito « al personale contemplato nell'articolo 74, secondo comma » (personale comunque trasferito alle Unità sanitarie locali); nonchè ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (« residuale » assegnato ad amministrazioni statali).

Per lo stesso personale o, meglio, per parte di esso, un'altra rilevante omissione si riferisce alla mancata disciplina della destinazione dei contributi versati ai fondi integrativi dai dipendenti degli Enti soppressi, obbligatoriamente iscritti alla CPDEL, o ad altri trattamenti di quiescenza, e non optanti per la posizione assicurativa in atto alla data del trasferimento al Servizio sanitario nazionale o alle Amministrazioni statali.

Infatti, per costoro i contributi versati ai fondi integrativi per il trattamento integrativo di quiescenza, impropriamente denominato nei regolamenti dei rispettivi Enti « trattamento di previdenza », in pratica non vengono utilizzati per i nuovi trattamenti di quiescenza attribuiti a detto personale; contributi che sono o uguali o inferiori a quelli trasferiti ai sensi della legge n. 29 del 1979.

Tali contributi, pertanto, non potendo essere utilizzati per il trattamento di quiescenza integrativo — per il quale furono accantonati —, dovrebbero essere restituiti ai dipendenti nella misura e secondo le norme previste dai singoli regolamenti che tutti disciplinavano la liquidazione di un'*una tantum* per il caso in cui il dipendente fosse venuto a trovarsi nella condizione di non aver diritto al trattamento di quiescenza integrativo.

Tale stato di cose sta creando gravi problemi e un consistente contenzioso giudiziario, che già riconosce a favore dei dipendenti non optanti il diritto alla liquidazione dell'*una tantum* prevista dai regolamenti dei rispettivi fondi integrativi, e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condanna l'Amministrazione al pagamento di spese giudiziarie, interessi, eccetera.

Il riconoscimento del diritto è basato sul fatto che gli stessi soggetti hanno disparità di trattamento: dipendenti optanti, a favore dei quali i contributi versati vengono liquidati nella forma della pensione integrativa, e dipendenti non optanti, ai quali gli stessi contributi sono, in pratica, confiscati.

Con i due articoli del presente disegno di legge si intende porre rimedio a situazioni di evidente discriminazione — e quindi di iniquità — nei riguardi di una parte del personale proveniente dagli enti e gestioni sanitarie soppressi in relazione alla attuazione delle norme relative alla riforma sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi comunque collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali, in virtù dei processi di mobilità previsti dagli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale che alla data medesima non risulti ancora inquadrato nelle amministrazioni di destinazione, la facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli.

Art. 2.

Al personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi che non abbia esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il mantenimento della posizione assicurativa costituita nell'ambito dei fondi integrativi di previdenza, è corrisposta l'indennità *una tantum* prevista dai relativi regolamenti.

La suddetta indennità è corrisposta dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi del terzo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dall'ente che tuttora gestisce il rispettivo fondo, entro 90 giorni dalla richiesta accompagnata dalla espressa rinuncia all'opzione per il trattamento in atto al 31 dicembre 1980.

Le cause in corso sono estinte e le spese compensate tra le parti.